



## COMUNE DI NOCIGLIA PROVINCIA DI LECCE

SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

N. 73 del Registro di Settore  
del 14/05/2024

N. 183 del Registro Generale  
del 14/05/2024

**OGGETTO: DISCARICA RSU "PASTORIZZE" – POGGIARDO GESTITA DA MONTECO S.R.L.. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E SPESE PER LAVORI DI CHIUSURA, MESSA IN SICUREZZA E POST GESTIONE. CONTENZIOSO CON MONTECO S.R.L. CONFERIMENTO SERVIZI LEGALI. CIG B1A8CF36BF e CIG B1A8DEF6B4**

Il giorno **14/05/2024**, nel proprio ufficio.

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

**VISTI** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 29.09.2023 avente a oggetto: "RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI ANNO 2023. DETERMINAZIONI" e il Decreto Sindacale n. 8 di pari data, con i quali venivano attribuite al sottoscritto Vincenzo Vadrucci le funzioni di Responsabile dell'Area I<sup>a</sup> - Affari Generali – Istituzionali – Segreteria e Pubbliche Relazioni, con potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale aventi rilevanza esterna;

### CONSIDERATO:

**A. in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:**

- di essere legittimato a emanare l'atto;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

**B. in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:**

- che i soggetti destinatari sono stati individuati ricorrendo a criteri di natura oggettiva assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione;

**PREMESSO CHE:**

- con contratto Rep. n. 681 del 13/03/1997 il Comune di Poggiardo affidava alla società Monteco S.r.l. la gestione della discarica per il conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni del sottobacino di Lecce 02;
- la discarica in oggetto, in virtù di provvedimenti del Commissario delegato per l'Emergenza ambientale, che ne ha ampliato i volumi di conferimento e il perimetro di esercizio, è stata in funzione dall'anno 1997 sino al 2005 (i conferimenti sono cessati in data 09.04.2005);
- la Provincia di Lecce con determina dirigenziale n.1594 del 06.11.2018 ha disposto la chiusura della discarica ai sensi dell'art.17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/03, dettando una serie di prescrizioni *"stante la mancata approvazione del piano di adeguamento al decreto del Commissario delegato n.184 del 22/10/2004"*;
- presso la Provincia di Lecce veniva istituito un tavolo tecnico con la partecipazione del Comune di Poggiardo, di ARPA Puglia, del SISP – ASL e della Monteco S.r.l. *"per l'approvazione da parte degli enti dei documenti tecnici prodotti dal gestore in adempimento delle prescrizioni contenute nella determina dirigenziale n.1594/2018"*;
- nel tavolo tecnico non venivano invitati i Comuni che avevano conferito i rifiuti negli anni di esercizio della discarica;
- la società Monteco S.r.l., dapprima per il tramite del Comune di Poggiardo a mezzo nota prot. n. 9255 del 06.07.2023, e successivamente direttamente a mezzo nota prot. MT n.2960/2023 del 02.11.2023 ha trasmesso a tutti i 26 Comuni conferitori un prospetto con la ripartizione degli oneri economici per ciascun Comune adducendo che *"i Comuni conferitori dei rifiuti urbani, durante la fase di esercizio hanno corrisposto una tariffa di conferimento non adeguata all'integrale copertura dei costi, in quanto sembrerebbe non comprensiva, all'epoca, dei costi necessari per la chiusura e post gestione della discarica, che gravano comunque su tutti i soggetti conferitori che si sono avvalsi del relativo servizio di smaltimento"*

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Nociglia ritiene indispensabile verificare nel dettaglio, anche attraverso l'ausilio della Provincia, di AGER e della Regione (Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche), gli interventi tecnici necessari alla chiusura definitiva della discarica con la messa in sicurezza e i relativi costi anche per la post gestione, accertare se la tariffa di conferimento durante l'esercizio della discarica fosse comprensiva degli oneri di chiusura e post gestione, e contestare dal punto di vista tecnico e giuridico la pretesa creditoria avanzata da Monteco S.r.l. al fine di ridurre gli oneri economici che gravano sul Comune;

**RITENUTO NECESSARIO** difendere le ragioni dell'Ente;

**CONSIDERATO CHE** il Comune di Nociglia non dispone di un ufficio legale all'interno del proprio organico;

**RICHIAMATE:**

La Deliberazione n. 168/2014/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia e la Deliberazione n. 79/2015/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria: *"Se la prestazione da affidare necessita di competenze tecniche (e, come tale, deve essere resa da soggetto qualificato, magari iscritto ad un albo professionale), ma non si ravvisa la necessità di un'organizzazione aggiuntiva, tipica dell'appalto, andranno osservate le regole procedurali previste per i contratti di lavoro autonomo/consulenza (art. 7, commi 6 e 6-bis, TUIP)"*;

La Deliberazione n. 19/2009/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata che, in risposta a una richiesta di parere avente a oggetto il conferimento di incarichi di patrocinio legale ad avvocati esterni all'ente che, sprovvisto di avvocatura interna, si trova a dover necessariamente conferire incarico al professionista esterno nel momento in cui sorge la necessità di agire in giudizio (quale parte attrice) ovvero di resistere ad esso (se parte convenuta o resistente), statuisce che *"l'appalto di servizi legali sia configurabile allorquando l'oggetto del servizio non si esaurisca nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configuri quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce. Ciò comporta che, in quanto modalità organizzativa, essa sia strutturata e organizzata dal professionista, con mezzi propri, per far fronte alle utilità indicate dall'ente conferente in un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato"*;

La sentenza TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1383/2014: *"mentre il patrocinio legale, [...] costituendo il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, deve essere inquadrato nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, il servizio legale presenta qualcosa in più, per prestazione o modalità organizzativa, che giustifica il suo assoggettamento alla disciplina concorsuale" [...] l'affidamento di servizi legali è configurabile allorquando l'oggetto*

*del servizio non si esaurisce nel patrocinio legale a favore dell'Ente, ma si configura quale modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisce [...]. Esso, quindi, soggiace alle regole delle procedure concorsuali di stampo selettivo, incompatibili con il solo contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale, vista la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici (Cons. Stato, sez. V, 11.5.2012, n. 2730)";*

#### **LETTO:**

*l'art. 17, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale "1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali"; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";*

*l'art. 13 del D. Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che i principi generali di cui agli artt. 1 (risultato), 2 (fiducia) e 3 (accesso al mercato) dello stesso decreto trovano applicazione anche nel caso di contratti esclusi, tra cui l'art. 56 al comma 1 lett. h), anche i servizi legali di patrocinio e commessi;*

#### **RITENUTO:**

- che l'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto l'attività del legale è una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, quale appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno, stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;
- che il conferimento di incarico legale o in relazione alla singola controversia giudiziale o in preparazione della stessa integra la fattispecie del contratto d'opera intellettuale, *species* del *genus* "contratto di lavoro autonomo", come tale esulante dalla nozione di contratto di appalto *ratione materiae* e abbracciata dal legislatore comunitario (cfr. Cons. Stato, Sez.V, 11.05.2012 n.2730):

**VISTO** il parere del Consiglio di Stato, Commissione Speciale dello 03.08.2018 n.2017, secondo cui la scelta del professionista deve essere "tale da evitare lo spreco di risorse pubbliche e, al contempo, idonea a perseguire nel modo più opportuno l'interesse pubblico";

#### **VISTE** altresì:

- la sentenza della Corte di Giustizia UE 06/06/2019 C-264/2018 con la quale si afferma che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa generale sugli appalti – ai sensi dell'art. 10, lett. d), I e II) della direttiva 24/2014 in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese "solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra avvocato e cliente";
- la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR705, la quale statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;
- la sentenza della Corte dei Conti, Sez. Giur. Regione Lazio n. 509 dell'8 giugno 2021, "Gli incarichi legali a professionisti esterni non sono equiparabili alle c.d. consulenze esterne alle quali si applica il regime degli art. 7,

co. 6, del D. Lgs n. 165/2001 e dell'art. 110, co. 6, del TUEL 267/2000, ma, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato e gli indirizzi dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, sarebbero da inquadrare tra le prestazioni di lavoro autonomo professionale il cui affidamento, sia pur rispettoso dei principi generali in tema di trasparenza ed economicità, è caratterizzato da un preminente elemento fiduciario. La fattispecie negoziale dell'appalto di servizi potrebbe configurarsi solo quando la prestazione richiesta al professionista non si esaurisca nel solo patrocinio legale a favore dell'ente, configurandosi quale modalità organizzativa di un servizio più complesso e articolato”;

**DATO ATTO CHE** sono stati sentiti gli avvocati F. Baldassarre e L. Quinto per le vie brevi ed è stata acquisita la disponibilità all'accettazione dell'incarico per un compenso pari a €600,00, cadauno oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato che sarà suddiviso pro quota tra i Comuni, ritenuto congruo in quanto si attesta sostanzialmente ai minimi tariffari e ai parametri di cui al D.M. 55/2014;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 30 del 29.03.2024, immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale stabiliva di:

- dare mandato agli Avvocati Francesco Baldassarre e Luigi Quinto per curare e patrocinare gli interessi del Comune di Nociglia nel contenzioso stragiudiziale e giudiziale nei confronti di Monteco, conferendogli la facoltà di rappresentare l'Ente e di compiere ogni atto funzionale all'esercizio del mandato;
- autorizzare il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro tempore del Comune di Nociglia, a sottoscrivere il mandato giudiziale che dovesse rendersi necessario per agire o resistere in ogni sede giurisdizionale rispetto alla pretesa creditoria di Monteco;
- prevedere come spesa per il compenso professionale per l'attività stragiudiziale e giudiziale da svolgere da parte dei legali incaricati la somma a carico del Comune di Nociglia di €600,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, che sarà suddiviso pro quota tra i Comuni;
- dare atto che la spesa prevista per il conferimento del presente incarico di €600,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato pro quota tra i Comuni, trova copertura sul capitolo 1021044 “Spese per liti, arbitraggi e consulenza – risarcimento danni” del bilancio di previsione economico finanziario approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2024;
- demandare al Responsabile del Settore Amministrativo i successivi adempimenti amministrativi tra cui l'assunzione del relativo impegno di spesa.

**EVIDENZIATO CHE:**

- con nota acquisita al n. 2448 del 02.05.2024 del protocollo comunale l'avv. Francesco Baldassarre ha reso apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto allo svolgimento dell'incarico di cui si tratta;
- con nota acquisita al n. 1733 del 02.04.2024 del protocollo comunale l'avv. Luigi Quinto ha reso apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto allo svolgimento dell'incarico di cui si tratta;

**DATO ATTO CHE** per effetto della Delibera Anac n. 585 del 19.12.2023 recante “Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36” al Paragrafo 3.3 della citata Determinazione Anac n. 4 del 07.07.2011 è possibile riscontrare “*come gli appalti di servizi di cui all'art. 56 (ivi inclusi gli appalti di servizi legali) siano da ritenersi assoggettati alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l'art. 3 della legge n. 136/2010 assoggetta alla relativa disciplina «tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche» e, pertanto, ciò che rileva ai fini della tracciabilità è l'utilizzo di fondi pubblici*”;

**CONSIDERATO**, pertanto, che i presenti servizi rientrano nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che, pertanto, il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP ed è contraddistinto dai seguenti CIG:

- CIG B1A8CF36BF Avv. Baldassarre
- CIG B1A8DEF6B4 Avv. Quinto;

**LETTI:**

lo Statuto Comunale;  
la legge n. 241/1990;  
il D. Lgs. n. 118/2021;  
il Regolamento di Contabilità armonizzata vigente;  
il T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;  
il D. Lgs. n. 165/2001;

**Ritenuto** opportuno provvedere in merito,

**DETERMINA**

- 1) **di dare mandato** agli Avv. Francesco Baldassarre e Luigi Quinto per curare e patrocinare gli interessi del Comune di Nociglia nel contenzioso stragiudiziale e giudiziale nei confronti di Monteco S.r.l., conferendo loro la facoltà di rappresentare l'Ente e di compiere ogni atto funzionale all'esercizio del mandato;
- 2) **di dare atto che** i professionisti sopra indicati hanno reso apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità rispetto allo svolgimento dell'incarico di cui si tratta;
- 3) **di dare atto che** il conferimento dell'incarico comporta per l'onorario previsto per ciascuno dei due professionisti incaricati una spesa pari a €.600,00, oltre spese generali (15%), Iva e Cpa, come per legge, nonché al rimborso in quota parte con gli altri comuni del contributo unificato e che tale importo è ritenuto congruo;
- 4) **di impegnare** per il conferimento del presente incarico la somma complessiva di €.1.200,00 oltre spese generali (15%), Iva e Cpa, come per legge, nonché al rimborso in quota parte con gli altri comuni del contributo unificato sul capitolo 1021044 "Spese per liti, arbitraggi e consulenza – risarcimento danni" del bilancio di previsione economico finanziario triennio 2024/2026 approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15.03.2024;
- 5) **di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 6) **di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del TUEL;
- 7) **di disporre** la pubblicazione del presente atto nella sezione Trasparenza e sul sito web istituzionale.

Il Responsabile di Settore  
f.to VADRUCCI VINCENZO

**SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI, SEGRETERIA E PUBBLICHE RELAZIONI**

**OGGETTO: DISCARICA RSU "PASTORIZZE" – POGGIARDO GESTITA DA MONTECO S.R.L.. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E SPESE PER LAVORI DI CHIUSURA, MESSA IN SICUREZZA E POST GESTIONE. CONTENZIOSO CON MONTECO S.R.L. CONFERIMENTO SERVIZI LEGALI. CIG B1A8CF36BF e CIG B1A8DEF6B4**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.  
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Nociglia, li **14/05/2024**

Il Responsabile del Settore Finanziario  
f.to RIZZO GIOVANNI

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Nociglia, li **14/05/2024**

L'incaricato alla tenuta  
dell'Albo Pretorio Informatico  
f.to TOMA ANNA

---

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile di Settore  
VADRUCCI VINCENZO

---